

ALLEGATO A

Parere del Comune di Siracusa

Scarico di acque reflue - Emissioni in atmosfera - Valutazione di impatto acustico

Il presente allegato, composto da n. 6 pagine compreso il presente frontespizio, è costituito dal *Parere Favorevole con Condizioni* rilasciato dal Comune di Siracusa – Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente – Transizione Energetica, prot. 140101 del 12/06/2025, acquisito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con prot. gen. n. 17130 del 13/06/2025, relativo allo scarico di acque reflue in fossa Imhoff e sub-irrigazione, alle emissioni in atmosfera ed alla valutazione di impatto acustico ex Legge n. 447/1995, rilasciato alla Società “VIBROSICULA S.R.L.” per lo stabilimento sito in Siracusa via per Floridia n. 110, identificato al N.C.E.U. al fgl 48, p.lle 99 e 181 del Comune di Siracusa.



Registro Generale di Protocollo
N° 0017130 del 13/06/2025 12:49

Movimento: Arrivo

Data Sped Mail: 13/06/2025 12:26

Tipo Documento:

Classificazione: 11-21

Documento precedente: /

Oggetto: **COMUNICAZIONE SUAP PRATICA N.01576340895-05022025-0939 - SUAP 2561 - 01576340895 VIBROSICULA S.R.L.**

Mittenti

Denominazione	Comune di Residenza	PEC
S.U.A.P. DEL COMUNE DI SIRACUSA		SUAP@COMUNE.SIRACUSA.LEGALMAIL.IT

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Tutela Ambientale ed Ecologia	16/06/2025		TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA
TERRITORIO E AMBIENTE	13/06/2025	16/06/2025	Gruppo Protocollo	COMPETENZA
Tutela Ambientale ed Ecologia	16/06/2025	18/06/2025	TERRITORIO E AMBIENTE	COMPETENZA

Allegati

Q.tà	Tipo Allegato	Descrizione
	Copia Conforme	Copia Conforme
	Allegato	lett-appvibro-Marcato.pdf
	Allegato	riepilogo-mail-51562867-Marcato.pdf
	Allegato	SUAPENTE.PDF
	Allegato	SUAPENTE.XML
	Allegato	01576340895-05022025-0939.SUAP.PDF.P7M
	Allegato	01576340895-05022025-0939.SUAP.XML



CITTÀ DI SIRACUSA

SETTORE SVILUPPO SOSTENIBILE - TUTELA
TERRITORIO E AMBIENTE - TRANSIZIONE
ENERGETICA

Servizio Difesa del Suolo, Servizio Idrico e Risorse Mare (E.Q.)



Prot. Gen. n.

Siracusa, li _____

Oggetto: Disciplina inerente l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 13/3/2013, n. 59, relativa all'insediamento di tipo produttivo ubicato in Via Per Florida n.110, censito in catasto al F.48 p.lla 181 sub 12, secondo quanto disposto dalle norme tecniche in materia di:

- Autorizzazione scarico acque reflue, Parte III, D. lgs. n. 152/06;
- Autorizzazione Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- Comunicazione in materia di impatto acustico, art. 8, com. 4, L.N. 447/95.

Prat n.01576340895-05022025-0939-SUAP 2561- 01576340895 VIBROSICULA S.R.L.

Settore Attività Produttive e Mercati
Sportello Unico Attività Produttive
SEDE

e pc

Spett.le Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
SEDE

spett.ble Soc VIBROSICULA S.R.L. - Amm. Unico Tripoli Paolo
Via Per Florida 110
96100 – Siracusa
pec. vibrosicula@pec.it

In riferimento alle istanze pervenute in data 12/05/2025 a mezzo di prot. gen. n.0113256 e successiva ultima integrazione del 06/06/2025 prot. gen. n.0135421, relativa alla richiesta di parere endoprocedimentale alla definizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento dell'attività produttiva di cui in oggetto:

Vista la documentazione allegata all'istanza;

Considerato che, l'immobile in oggetto è dotato di certificato di Segnalazione Certificata di Agibilità, prot. gen.n. 54537 del 28/02/2025;

Considerato che, la zona risulta essere non servita da **pubblica fognatura**;

Relativamente allo scarico acque reflue, di cui alle Parte III, D. lgs. n. 152/06;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 03.03.2006;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13.03.2013;

Visto l'art. 133 del D. Lgs. 152/06, relativo alle sanzioni amministrative;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977 e ss.mm.ii.;

Vista la SCHEDA A contenente i dati e le informazioni necessari per gli scarichi di acque reflue;

Considerato che, l'impianto di smaltimento refluo dell'attività di produzione di prodotti in calcestruzzo ferro e cemento precompresso finalizzati all'utilizzo per la costruzione di edifici civili e industriali, risulta essere dotato di appositi sistemi di depurazioni del tipo Biologico, vasche di accumulo, dissabbiatura, disoleatura, sedimentazione primaria e digestione anaerobica, con l'esclusione di sostanze o preparati classificati come cancerogeni, mutageni e tossiche, quest'Ufficio rilascia **parere Favorevole** per quanto di competenza relativamente all'opera in oggetto, a condizione che vengano rispettati i valori limiti di immissione di acque reflue urbane e industriali che recapitano sul suolo di cui al D. Lgs 152/06 (Tabella 4, allegato 5, Parte III);

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, così come previsto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, l'Autorizzazione allo scarico dovrà considerarsi automaticamente revocata e verrà applicata la sanzione amministrativa da **€ 1.500,00 a € 15.000,00** di cui all'art. 133 c.3 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui lo scarico fosse mantenuto anche dopo la revoca dell'Autorizzazione, in violazione a quanto riportato all'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 152/06, sarà altresì applicabile la sanzione amministrativa da **€ 6.000,00 a € 60.000,00**, di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto concerne la Valutazione previsionale di Impatto Acustico

Vista la SCHEDA E contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Considerato che la ditta in oggetto, ha effettuato tutte le verifiche attinenti la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presso la sede, mediante rilievi fonometrici eseguiti ai sensi della legge quadro n. 447 del 26 ottobre 1995 e del DM del 16 marzo 1998, per quanto di competenza si rilascia **parere Favorevole** a condizione che: i parametri rilevati rientrano nei limiti di zona ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, e nei parametri previsti in materia di Inquinamento Acustico.

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione saranno superati, ai sensi della L. n.447 del 26 ottobre 1995, Legge quadro sull'inquinamento acustico, si provvederà incorrere ad una sanzione amministrativa di cui all'art.10, (articolo così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017).

Relativamente alle emissioni in atmosfera di cui all'art.272 del D.lgs del 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

Vista la “SCHEDA C” e la dichiarazione di atto di notorietà, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante Sig.^r Tripoli Paolo, attestante l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 “Titoli abilitativi in materia ambientale” relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga, **per quanto di competenza si rilascia parere Favorevole.**

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate o in caso di mancata autorizzazione, o autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata ai sensi del art.269 comma 1 si può incorrere nell' arresto da 2 mesi a 2 anni o in un'ammenda da **€ 1.000 € a € 10.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06.

Se in possesso di autorizzazione che riporti sostanziali modifiche, la pena inflitta è la medesima ai sensi dell'articolo 269, comma 8, una modifica non sostanziale senza comunicazione è punibile con una sanzione amministrativa da **€ 300 € a € 1.000,00**, ai sensi dell'art. 279, comm. 1 del D.Lgs. 152/06;

Qualora, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a **€ 10.000**. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, o ai sensi dell'articolo [272](#), comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 500 a € 2.500**, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo [273 bis](#), comma 6 e comma 7, lettere c) e d);

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo [269](#), comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 1.000 a € 10.000**.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

AVVERTE

che, la validità dell'AUA, è **pari a 15 anni decorrenti dal rilascio**, ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 03/03/2006.

In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006), i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all'Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell'AUA.

Qualora le sopracitate prescrizioni non vengano rispettate, ne potrà comportare la sospensione; il presente provvedimento, non autorizza, le emissioni sonore e tutti i rumori che eccedono la normale tollerabilità, così da ledere il riconosciuto diritto alla salute; che lo stesso parere, potrà essere modificato o revocato, qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Il presente parere non si configura quale titolo abilitativo alla costruzione e/o installazione degli impianti asserviti ad abitazioni uso abitativo o per determinata attività, quanto invece fattibilità alla realizzazione, in conformità ai progetti approvati dagli Enti a vario titolo competenti. Sono escluse la realizzazione di altre opere non oggetto del presente parere.

Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il Tecnico Incaricato
Firmato digitalmente da:
Dott. in Ing. Corrado Gianna
Corrado Gianna
Data: 12/06/2025 10:25:36

Il Responsabile del Servizio Il Dirigente
Ing. Vincenzo Trigilia
Firmato digitalmente da: VINCENZO TRIGILIA
Data: 12/06/2025 10:33:04

Il Dirigente
Ing. Leonardo Patti
Firmato digitalmente da:
Leonardo Patti
Data: 12/06/2025 10:43:53